

Provincia di Cagliari UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ordinanza N°157 del 15/12/00

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n°49 del 04 Giugno 1998 con la quale veniva stabilita l'orario di attività degli esercizi per la somministrazione alimenti e bevande nel Comune di Elmas, in conformità alla normativa in materia.

VISTA l'Ordinanza Sindacale nº 15 del 20 Marzo 1997.

VISTE le Circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n°380237 del 04/04/1996 e n° 380280 del 28/11/1997 in merito all'applicabilità della legge n° 425 del 01/06/1971, concernente il turno di chiusura settimanale obbligatorio per i pubblici esercizi.

VISTO l'art. 8 della legge 25/08/1981 n°287.

VISTA la legge 08/06/1990, n°142.

TENUTO conto della particolarità o peculiarità del servizio reso dagli esercizi per la Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande.

CONSIDERATI gli interessi dell'utente - consumatore.

EVIDENZIATO che il servizio reso dagli esercizi per la Somministrazione al Pubblico degli Alimenti e Bevande riveste in Elmas particolare importanza in quanto sede di aeroporto internazionale

ORDINA

che gli esercizi per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del Comune di Elmas osservino i seguenti orari di vendita e consumo:

1. Sfera di applicazione.

Sono soggetti alla presente disciplina tutti i pubblici esercizi ove si somministrano per il consumo alimenti e bevande, e più specificatamente gli esercizi classificati dall'art. 5 della legge 287/91 nel seguente modo:

<u>Tipologia A:</u> Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari).

<u>Tipologia B:</u> Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticcerie e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari).

Sono escluse dalla presente disciplina le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ricomprese nella tipologia di cui alla lettera C) della legge 287/91 (esercizi di cui alla lettera A) e B) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni.

Tipologia D: Esercizi di cui alla lettera B), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Sono escluse dalla presente disciplina le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ricomprese nella tipologia di cui alla lettera C) della legge 287/91 (esercizi di cui alla lettera A) e B) in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni.

2. Orari giornalieri.

I limiti giornalieri degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di cui sopra sono stabiliti come segue e differenziati secondo la loro diversa tipologia e per i diversi periodi dell'anno:

Periodo estivo - inizia il 01/05 e termina il 30/09

ESERCIZI TIPO A: Dalle ore 11.00 alle ore 02.00 ESERCIZI TIPO B: Dalle ore 06.00 alle ore 24.00 ESERCIZI TIPO C: Dalle ore 18.00 alle ore 05.00 ESERCIZI TIPO D: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

Periodo invernale - inizia il 01/10 e termina il 30/04

ESERCIZI TIPO A: Dalle ore 11.00 alle ore 01.00 ESERCIZI TIPO B: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00 ESERCIZI TIPO C: Dalle ore 18.00 alle ore 04.00 ESERCIZI TIPO D: Dalle ore 06.00 alle ore 23.00

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un ora, rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore.

3. Esenzione orari giornalieri.

Gli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio lungo le superstrade e all'interno della stazione aeroportuale possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 (ventiquattro) ore di ciascun giorno.

Nell'interesse pubblico, il Sindaco può consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è, però, consentito l'esercizio dei giochi, ancorche sia stata conseguita la relativa licenza.

Deroghe particolari, inoltre, potranno essere concesse per singoli casi per giustificati motivi. Non sono tenuti ad osservare gli orari sopra stabiliti gli esercizi in cui la somministrazione avvenga a favore di soggetti determinati e cioè: le mense aziendali e quelle di enti pubblici ed, in generale, tutti gli spacci, locali o esercizi che non somministrano alimenti e bevande al pubblico (Circoli Privati).

4. Chiusura settimanale.

La chiusura settimanale è facoltativa.

L'Esercente, nel caso in cui intenda usufruire della chiusura settimanale, dovrà indicare il giorno prescelto con apposito cartello, ben visibile, esposto al pubblico ed ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'ufficio Attività Produttive del Comune l'orario ed il giorno di riposo settimanale adottato.

5. Cartello indicatore orari e turni di riposo.

Tutti i pubblici esercizi disciplinati dal presente provvedimento devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante il proprio orario di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale ovvero l'indicazione che non ci si avvale della giornata di riposo settimanale.

6. Sanzioni.

La mancata affissione di cui al punto 5, <u>l'inosservanza degli orari</u> previsti dal proprio cartello indicatore e <u>la prosecuzione dell'attività oltre l'orario massimo</u> previsto dalla presente ordinanza, sono puniti, ai sensi dell'art. 10 della legge 287/91, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 (uno) milione a lire 6 (sei) milioni.

In caso di recidiva può essere disposta la sospensione della licenza e, in caso di particolare gravità, anche la revoca.

7. Disposizioni finali.

E' abrogata ogni altra precedente ordinanza in materia di orari dei pubblici esercizi di somministrazione e, in particolare l'ordinanza 49 del 04 giugno 1998.

DEMANDA

Alla Forza Pubblica ed agli altri Organi di vigilanza il controllo sull'osservanza di quanto disposto col presente provvedimento.

Il Sindaco Rag/Manio Mura

Copia della presente ordinanza viene inviata
Prefettura di Cagliari;
Alla stazione dei CC.' S.Avendrace'
è notificata alle seguenti:
Albo Pretorio - Sede Al Comando di P.M. - Sede All'uff. Att. Produttive - SedeAttività Somministrazione Alimenti e Bevande

PROT. N. 967 U.M.]

Relata di notifica

Copia del presente avviso è stata notificata ai signori titolari o gestori :

A I on more	inativo
IMEDIES	CIVINSIN

Corona Raimonda Via del Pino Solitario, 33

Fadda Luciano Via Sulcitana, 42

Gato Gordo Via Bronte ang. Via Sulcitana

Giuggioli Annamaria Via Asquer, .6

Ledda Susanna Via Sulcitana, 72

Pintus M. Paola P.zza Suella, 3

Tronci Giuseppina Via Sulcitana, 197

Vargiu Matteo P.zza Cambosu

Usai Maurizio Via Sulcitana, 211

Sarigu Emanuele Via Sulcitana, 54

Giocolandia Snc Via del Pino Solitario, 17

Circolo Privato "Pani e Casu" Loc. Moguru

Circolo Privato "L'Oasi" Via Serpentara,snc

Circolo Culturale "Divina" Loc. Is Cabbois data notifica

Tooks frein

Thosa Puggel

Q feer

Jenny Spla

An

baa Fluter